

CAMERA DEI DEPUTATI

XVIII LEGISLATURA

Resoconto stenografico dell'Assemblea

Seduta n. 139 di lunedì 11 marzo 2019

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ETTORE ROSATO

La seduta comincia alle 14.

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta.

Omissis

Discussione del disegno di legge: S. 822 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 (Approvato dal Senato) (A.C. [1432-A](#)) (ore 14,05).

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato, n. 1432-A: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018.

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (*Vedi [calendario](#)*).

(Discussione sulle linee generali – A.C. [1432-A](#))

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di intervenire il relatore, Presidente della XIV Commissione, onorevole Sergio Battelli.

[SERGIO BATTELLI](#), *Relatore*. Grazie, Presidente, grazie colleghi. Mi accingo a illustrare questa avvincente ed esaustiva relazione sulla legge europea che, come tutti sanno, è uno dei due provvedimenti che compongono la cosiddetta sessione europea, volta a recepire gli atti normativi dell'Unione europea nel nostro ordinamento.

Ricordo che l'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 prevede che la legge europea, quale provvedimento immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico, rechi essenzialmente disposizioni che modifichino o abrogano leggi dello Stato italiano che contrastano con il diritto dell'Unione europea, che siano oggetto di procedure di infrazione, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o

che siano necessarie per dare altrimenti diretta attuazione del diritto dell'Unione europea e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione medesima.

La legge europea per il 2018 è stata già approvata dal Senato ed è stata esaminata dalla nostra Commissione, componendosi oggi di 22 articoli.

Ne illustro sinteticamente il contenuto, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per gli approfondimenti del caso e domando scusa se quel che dirò suonerà – per certi aspetti – come un elenco, però questa è una relazione e, quindi, di fatto la struttura non può essere che questa. Tuttavia, vorrei dare l'idea della varietà degli interventi e degli ambiti di pertinenza, anche per dare conto di quanto la normativa europea incida sui settori materiali della nostra vita.

Gli articoli 1 e 2 attengono, rispettivamente, al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla professione dell'agente di affari in mediazione e sono volti anche ad archiviare la procedura d'infrazione 2018/2175.

Segnalo, in particolare, che all'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in Commissione, sono ridefinite nozioni e procedure assai dettagliate, come per esempio quella di persona “legalmente stabilita” in uno Stato membro e come, per esempio, la procedura di rilascio della tessera professionale europea.

In base alla norma interna vigente, l'autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali documenti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto. La novella - come richiesto dalla Commissione europea - riformula quest'ultimo profilo, prevedendo che l'autorità competente rilasci ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina.

Sempre a titolo di esempio, segnalo che l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), riguarda la tessera professionale europea. In particolare, la novella di cui al numero 1) prevede che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica - da parte dell'autorità competente - dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine di una settimana dal ricevimento della domanda. Tale riformulazione rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura d'infrazione 2018/2175.

L'articolo 2 limita e circoscrive le ipotesi d'incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività o professioni, novellando il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989.

Il nuovo articolo 3, introdotto nel corso del nostro esame referente, riguarda una questione annosa, quella dei lettori di lingua straniera nelle università. L'intervento proposto mira a riaprire il termine, scaduto al 31 dicembre 2018, differendolo al 31 ottobre 2019, previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto.

L'articolo 4 inerisce ai criteri di rilascio delle concessioni per rivendita di tabacco ed è volto a superare il caso EU – Pilot 8002/15/GROW.

L'articolo 5 attiene all'annosa questione dei ritardi nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni ed è volto a superare la procedura d'infrazione 2017/2090. Preciso che questa disposizione riguarda solo un particolare profilo della tematica, vale a dire lo scarto temporale tra il collaudo dell'opera eseguita dall'appaltatore o la verifica di conformità dei prodotti o dei servizi forniti e l'emissione del certificato di pagamento, dalla quale decorrono i termini per eseguire il pagamento medesimo. La

disciplina contenuta nel nostro codice dei contratti pubblici viene pertanto modificata per concentrare tutti gli adempimenti prodromici al pagamento così da poter adempiere tempestivamente alle obbligazioni e non danneggiare le imprese appaltatrici o fornitrici.

L'articolo 6 - anch'esso introdotto in sede referente qui alla Camera - reca modifiche al codice del consumo del 2005, volte ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2018/302, al fine di eliminare la possibilità di blocchi geografici ingiustificati nel commercio elettronico.

L'articolo 7 contiene una delega per l'adozione di nuove norme in materia di utilizzo dei vocaboli “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi (caso EU Pilot 4971/13/ENTR). Vi si abroga la legge n. 8 del 2013 ritenuta in contrasto con il principio di libera circolazione delle merci.

L'articolo 8 porta disposizioni sul mandato di arresto europeo, chiarendo che la legge n. 69 del 2005, che recepiva l'accordo quadro GAI sul mandato di arresto europeo costituisce anche attuazione dell'accordo tra l'Unione europea, da un lato, e Norvegia e Islanda dall'altro.

L'articolo 9 modifica il decreto legislativo n. 59 del 2011 in materia di esaminatori per patenti di guida.

L'articolo 10 è volto ad archiviare la procedura d'infrazione 2014/4187 in materia di diritti aeroportuali.

L'articolo 11 inerisce all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia ed è volto a superare la procedura d'infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE. Con le modifiche in commento si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana. Il Governo – nella relazione illustrativa al provvedimento – ricorda che, a parere della Commissione europea, le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, numeri 2) e 4), del D.P.R. IVA confliggono con l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.

Sempre in materia fiscale, l'articolo 12 inerisce al testo unico sulla materia doganale e, disponendo la sostituzione integrale dell'articolo 84, per un verso, rinvia per i termini di notifica alle disposizioni dell'Unione europea e, per l'altro, dispone che quel termine è comunque di 7 anni se l'obbligazione doganale derivi da reati.

L'articolo 13 inerisce alle aste delle quote di emissioni di gas a effetto serra. L'articolo 14 è volto a eliminare una possibile procedura d'infrazione per aiuti di Stato, disponendo l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1087, della legge n. 205 del 2017, il quale erogava un contributo diretto all'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (Isiamed).

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame in Commissione, attua direttamente la direttiva (UE) 2017/1564 in materia di diritto d'autore, al fine di garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni - compresi gli spartiti musicali -, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. A tal fine, si prevede un'eccezione al diritto d'autore e ai diritti connessi che, sostanzialmente, riprendono le previsioni della direttiva.

Ai sensi del nuovo comma 2-septies dell'articolo 71 della legge sul diritto d'autore, tali eccezioni non si applicano qualora siano già disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta però salva - secondo la modifica approvata in XIV Commissione - la possibilità di miglioramento dell'accessibilità o della qualità degli stessi.

L'articolo 16, a sua volta, attua direttamente la direttiva (UE) 2017/1572, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

L'articolo 17 adegua l'ordinamento interno ai regolamenti (UE) 2017/745 e 746 in tema di dispositivi medici e dispositivi medici diagnostici in vitro.

L'articolo 18 - introdotto anch'esso in sede referente qui alla Camera - è volto a dare riscontro a una procedura avviata con la messa in mora in ordine alla responsabilità per la sicurezza delle scorie nucleari. Si stabilisce, in proposito, la responsabilità in via principale dei titolari di autorizzazione alla gestione di impianti che producono scorie nucleari, prevedendo, inoltre, la responsabilità in via sussidiaria dello Stato.

Questa era la relazione introduttiva al provvedimento, grazie Presidente e grazie colleghi (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Battelli, vedo che ha suscitato entusiasmo nell'Aula.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, anche tutti e due.

LUCIANO BARRA CARACCILO. *Sottosegretario di Stato per gli Affari europei*. Perdonate il mio ritardo, ma in realtà - è una questione preliminare, che mi tocca porre e che mi riguarda - poco prima di venire qui, gli uffici del Segretario generale di Palazzo Chigi mi hanno comunicato che mi considerano senza delega e, di fatto, anche senza nomina, a seguito delle dimissioni di Savona, che, a mio parere, sono del tutto autonome dalla mia posizione. Per cui, io, finché non ho un chiarimento da parte degli uffici, perché sembrano aver deciso in questo senso, non ben chiaro per la verità, ho chiesto evidentemente di accertare questo aspetto preliminare, perché in tal caso non potrei essere il rappresentante del Governo, meno che mai sugli affari europei. Per cui, il mio ritardo è dovuto a questo, ma non posso fare a meno di esplicitarvi e di comunicarvi questa mia strana situazione.

PRESIDENTE. Grazie, signor sottosegretario. Le do una buona notizia, e cioè il Governo ha delegato lei a seguire questo provvedimento, quindi evidentemente la considerano ancora in carica.

È iscritta a parlare la deputata Rosalba De Giorgi... No, no, non esistono le repliche... onorevole sottosegretario, si accomodi... non è all'ordine del giorno questa discussione, perché se apriamo una discussione... se lei è il sottosegretario...

PIERO DE LUCA (PD). Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO DE LUCA (PD). Grazie, Presidente. Siamo un po' in difficoltà anche noi, come gruppo del Partito Democratico, perché accogliamo l'onestà intellettuale manifestata dal sottosegretario, però credo sia opportuno, a questo punto, che il Governo manifesti, come richiesto dallo stesso sottosegretario, qual è la situazione legata al dicastero, al Ministero delle politiche dell'Unione europea, perché ancora oggi non c'è chiarezza e non c'è certezza sulla titolarità del Ministero.

Il sottosegretario Barra Caracciolo, in una scorsa dichiarazione in Commissione, ha dichiarato che il Ministro Savona è ancora in carica ufficialmente, non si è dimesso. Oggi, qui, ci rappresenta la sua non conoscenza o consapevolezza del suo stato, legato alle sue deleghe o ancora alla sua presenza nel Governo; chiediamo che sia fatta chiarezza e di avere conoscenza, nel caso, della delega che il Governo ha ricevuto. Se il sottosegretario non ne è a conoscenza, forse sarebbe il caso che il Presidente del Consiglio lo informi, che quest'Aula, il Parlamento, abbia chiarezza su quello che è lo stato dell'arte, perché c'è una confusione enorme e, nel momento in cui discutiamo di legge europea, non è possibile che al Governo non si sappia chi rappresenta e chi è titolare del Dicastero delle politiche europee.

Per cui chiediamo chiarezza ai banchi del Governo prima di poter proseguire nel dibattito, perché c'è una confusione che sicuramente non agevola e non facilita il dibattito e non aiuta il nostro Paese ad affrontare le problematiche che il relatore ci ha rappresentato, che sono di assoluto rilievo e interesse per il futuro del Paese stesso, cioè evitare che l'Italia incorra in nuove procedure di infrazione o che se ne possano aprire di ulteriori.

Per cui chiediamo, se possibile, un chiarimento al Governo su chi lo rappresenta in questo momento, prima di procedere nel dibattito e nella discussione, perché francamente una cosa del genere non l'avevamo mai vista.

[PRESIDENTE](#). Grazie, onorevole De Luca. Io ribadisco quello che ho detto prima: il sottosegretario Barra Caracciolo è designato dal Governo a seguire il provvedimento. Il suo intervento è legittimo, ma non aveva nulla a che fare con quanto stiamo facendo in quest'Aula, altrimenti non potrebbe neanche entrare e sedersi sui banchi del Governo. Abbiamo anche il sottosegretario Bartolazzi, che partecipa ai nostri lavori. Io, quindi, direi che noi seguiamo, poi questioni di carattere più politico le risolviamo in altri luoghi, in altre sedi.

Do, quindi, la parola alla collega Rosalba De Giorgi. Prego.

[ROSALBA DE GIORGI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'oggi la Camera è chiamata ad esaminare il disegno di legge atto Camera 1432, relativo alle disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, già approvato dal Senato della Repubblica nel dicembre del 2018 e successivamente modificato dalla Commissione politiche dell'Unione europea in sede referente.

Il provvedimento ha come scopo principale quello di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'UE attraverso, come si potrà verificare valutando il testo normativo, disposizioni modificative o abrogative di norme statali in contrasto con gli obblighi scaturenti dall'appartenenza dell'Italia all'UE, attraverso la concreta esecuzione di un accordo internazionale concluso nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, oppure attraverso norme finalizzate non solo a prevenire l'apertura di procedure di infrazione, ma anche a consentirne la chiusura e l'archiviazione; si vedano i casi di precontenzioso EU Pilot.

Si ricorda che al sistema EU Pilot si fa ricorso per evitare l'apertura formale di una procedura di infrazione ex articolo 258 TFUE, ed è la fase in cui sono impegnati la Commissione europea e gli Stati membri nello scambiarsi informazioni nel tentativo di risolvere i problemi in tema di applicazione del diritto dell'Unione europea o di conformità della legislazione nazionale alla normativa UE.

Ad ogni modo, per un'approfondita analisi dei contenuti che devono integrare la legge europea, diversa dalla legge di delegazione europea, si rimanda per esigenze di tempo e per una maggiore

praticità, all'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Detto che il disegno di legge in titolo è stato trasmesso privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, facendo leva sulla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, va precisato che contiene 22 articoli, a loro volta suddivisi in 8 capi, che si occupano di temi eterogenei, rientranti nei seguenti settori: libera circolazione di persone, servizi e merci, giustizia e sicurezza, trasporti, fiscalità, dogane e aiuti di Stato, diritto d'autore, tutela della salute umana, ambiente.

Il provvedimento è suggellato dall'articolo 22, contenente la clausola che stabilisce che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie, la cosiddetta invarianza finanziaria, clausola che è valida per tutte le disposizioni del disegno di legge, ad eccezione dell'articolo 4.

Passiamo adesso all'esame di ogni singolo articolo del provvedimento, di cui sarà richiamato il contenuto in modo sintetico, ma non superficiale.

Articolo 1 (Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, procedura di infrazione 2018/2175): la norma, sviluppata in un unico comma, apporta modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. In particolare, fra le variazioni apportate spiccano quella relativa alle norme di individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti a esaminare le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 206 e quella relativa alla procedura di rilascio della tessera professionale europea. In questo caso, si prevede il rilascio da parte dell'autorità competente di ogni certificato di supporto previsto dalla disciplina in oggetto e che il termine di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica dell'autenticità e della validità dei documenti giustificativi presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, decorra anziché dal ricevimento della domanda dalla scadenza del precedente termine di una settimana dal ricevimento della domanda, così come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della citata procedura di infrazione n. 2018/2175 sulla base dell'articolo 4-ter della direttiva n. 2005/36/CE.

Un'altra norma che rientra tra quelle richieste dalla procedura di infrazione n. 2018/2175 è introdotta dalla novella di cui alla lettera e). Questa specifica che le autorità interne competenti devono prestare piena collaborazione con i centri di assistenza degli Stati membri ospitanti, centri che forniscono l'assistenza necessaria in favore dei cittadini europei che intendano ottenere il riconoscimento di una qualifica professionale nel medesimo Stato ospitante e, se richiesto, devono trasmettere, i medesimi centri, tutte le informazioni pertinenti ai singoli casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Segnalo, infine, la modifica apportata nel corso dell'esame in Commissione politiche dell'UE alla lettera f) dell'articolo con cui si disciplinano le misure che possono essere prescritte ai fini del riconoscimento della qualifica professionale dell'autorità competente dello Stato membro ospitante in caso di discordanza tra la formazione seguita dal professionista e quella richiesta nel medesimo Stato ospitante.

Articolo 2 (Disposizioni in materia di professione di agente d'affari in mediazione): questo articolo novella il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39 del 1989, nel senso di limitare le incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività e professioni adeguatamente stabilite a una serie di ipotesi che viene così elencata: attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti allo stesso settore merceologico per il quale si esercita l'attività di

mediazione, attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato e di istituto bancario finanziario o assicurativo, esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione, situazioni di conflitto di interessi. Va ricordato che nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2175 la Commissione europea ha rilevato che l'articolo 5 della legge n. 39 del 1989 limiterebbe in maniera decisa le attività che un agente immobiliare può svolgere, un'osservazione formulata alla luce del fatto che vi sono precise disposizioni che prevedono che i requisiti che comprimono l'accesso a una professione o il suo esercizio devono essere non discriminatori, proporzionati e giustificati.

Articolo 3: le disposizioni che andiamo a esaminare ruotano attorno all'annosa vicenda contrattuale degli ex lettori di lingua straniera da cui è sorto un contenzioso tuttora in atto. Con l'obiettivo di superare questa controversia, l'articolo 3 differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 ottobre 2019 il termine che era stato inizialmente previsto per il perfezionamento da parte delle università statali dei contratti integrativi di sede, perfezionamento che ha come scopo non solo quello di definire la causa in corso ma anche di prevenire l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera. Il differimento è con tutta probabilità collegato al mancato intervento del decreto interministeriale che deve definire lo schema tipo in base al quale le università perfezionano i contratti integrativi di sede e a tal proposito si evidenzia che il differimento del termine per il perfezionamento dei contratti in oggetto segue quello originario del 31 dicembre 2017 e il successivo del 31 dicembre 2018.

L'articolo 4 apporta delle sostanziali modifiche ai requisiti necessari per il rilascio di concessioni finalizzate all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio e per il rilascio o il rinnovo del patentino. Per quanto concerne il primo caso, vengono introdotti, in sostituzione del parametro della produttività minima, i requisiti della distanza non inferiore a duecento metri e della popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, mentre trova conferma il principio secondo cui è necessario contemperare l'esigenza di assicurare all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio con l'obiettivo di perseguire l'interesse primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda.

Per ciò che riguarda il rilascio o il rinnovo dei patentini, l'articolo sopprime il richiamo al criterio della produttività minima mentre, per poter valutare la complementarità e la non sovrapposibilità degli stessi rispetto alle rivendite, resta fermo il richiamo al criterio della distanza tanto per il rilascio quanto, per effetto della novella, per i rinnovi. La disposizione in esame è finalizzata alla chiusura del caso EU-Pilot 8002/15/GROW nell'ambito del quale la Commissione europea ha contestato il fatto che l'adozione di un criterio, che consenta l'apertura di nuove tabaccherie solo quando la produttività delle tabaccherie già esistenti abbia superato una certa soglia minima, contrasta con l'articolo 15 della direttiva n. 2006/123/CE.

Articolo 5: la norma di cui si tratta sostituisce interamente l'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, il codice dei contratti pubblici, e si sviluppa in quattro commi: il primo attiene agli acconti che devono essere versati all'appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, stato avanzamento dei lavori, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso, mai superiore a 60 giorni; il secondo si riferisce al pagamento e, in particolare, la disposizione è volta a eliminare l'interruzione fra l'adempimento tecnico, costituito dal collaudo o dalla verifica di conformità, e il rilascio del certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento; il terzo, rifacendosi al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 231 del 2002, ricorda che una procedura volta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti; il quarto e ultimo comma disciplina le penali a carico

dell'imprenditore, che devono essere pattuite in base a due criteri: uno che attiene alla tecnica di calcolo, cioè le penali devono essere commisurate ai giorni di ritardo nella consegna; l'altro di carattere proporzionale, vale a dire le penali devono essere adeguate all'importo complessivo o alle prestazioni del contratto. La modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione n. 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. La procedura è allo stato del parere motivato e inerisce, più in particolare, alla disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori.

Articolo 6: questo di cui andiamo a occuparci è un articolo inserito nel disegno di legge in titolo nel corso dell'esame in sede referente e apporta una serie di modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, allo scopo di adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento n. 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018, regolamento, che va ricordato, è finalizzato a vietare il fenomeno denominato “*Geo-blocking*”, “blocco geografico ingiustificato”, fenomeno che si riferisce a una pratica utilizzata da venditori *online* per imporre limitazioni alle vendite transfrontaliere via Internet sulla base della nazionalità, del luogo di residenza o di stabilimento dei clienti. Tali pratiche, tra le altre cose, impediscono ai consumatori di accedere a siti *web* da altri Stati membri oppure concedono loro la possibilità di accedervi non permettendo, però, al cliente estero di finalizzare l'acquisto o chiedendogli di pagare con una carta di debito o di credito di un determinato Paese. Si è quindi in presenza di una discriminazione geografica che, si badi bene, può anche verificarsi quando i consumatori sono fisicamente presenti nel luogo in cui si concretizza la vendita ma viene loro impedito di accedere a un prodotto o a un servizio oppure la discriminazione può realizzarsi anche quando vengono imposti ai consumatori diverse condizioni di acquisto per ragioni di nazionalità o di residenza, situazioni che il regolamento provvede a impedire tramite l'applicazione di disposizioni che intervengono qualora non vi sia una giustificazione oggettiva per l'impiego di un trattamento diverso sulla base di nazionalità, luogo di residenza o di stabilimento.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini “cuoio” e “pelle” e di quelli da essi derivati o i loro sinonimi, nel rispetto della legislazione dell'Unione europea nei settori armonizzati e per la risoluzione del caso EU Pilot 4971/13/ENTR.

Con il decreto legislativo in oggetto si provvede ad abrogare le disposizioni nazionali non più applicabili e ad adottare le necessarie disposizioni recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nello stesso decreto.

Articolo 8: la norma estende anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri. Il comma 4-*bis* prevede che le disposizioni di cui alla legge n. 69 costituiscono attuazione anche dell'Accordo tra l'UE e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia del 28 giugno 2006. Viene specificato che l'Accordo di cui si tratta trova applicazione nei limiti in cui le sue disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti e libertà fondamentali, compreso il diritto al giusto processo. Ma, a tal proposito, va ricordato che, ad oggi, l'Italia non ha ancora provveduto al recepimento dell'Accordo in questione, come del resto è stato pure evidenziato lo scorso 16 luglio dal Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 9: le disposizioni contenute nell'articolo in esame disciplinano i requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di guida diverse da quella per gli autoveicoli, apportando una modifica alla lettera a) del punto 2.2 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011. La modifica

legislativa proposta si basa sul presupposto che, per condurre i veicoli diversi dalle autovetture, è necessaria una solida conoscenza di nozioni teoriche e pratiche di fisica, meccanica e dinamica, che certamente sono possedute da chi è in possesso di diploma di laurea in ingegneria. Pertanto, il possesso del titolo di studio, accompagnato dal corso di qualificazione iniziale che comunque devono obbligatoriamente frequentare i funzionari che intendono conseguire l'abilitazione di esaminatore, consentirebbe di assicurare i requisiti di competenza e affidabilità allo svolgimento delle funzioni in argomento richiesti.

L'articolo 10, introdotto a seguito di un emendamento durante l'esame in Commissione in Senato, è finalizzato a rimediare all'apertura della procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo che è allo stato della messa in mora. La disposizione novella il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sostituendone l'articolo 73. La modifica è tesa ad assegnare all'Autorità di regolazione dei trasporti, già istituita con l'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, il cosiddetto Salva Italia, la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l'ENAC e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma. La modifica legislativa viene proposta per venire incontro alle obiezioni della Commissione europea secondo cui l'ENAC non sarebbe idoneo a soddisfare i requisiti dell'autorità amministrativa indipendente cui deve essere demandata la competenza di risolvere le controversie tra autorità aeroportuale e gestori dei relativi servizi.

Con l'articolo 11 si punta a disciplinare il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE. La Commissione europea ha formalizzato la costituzione in mora lo scorso 19 luglio. Con le modifiche in commento si esentano da IVA le prestazioni in oggetto, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato ad imposta in dogana. Nella relazione illustrativa al provvedimento il Governo ha ricordato che, a parere della Commissione UE, le vigenti disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, numeri 2 e 4 del DPR IVA confliggono con l'articolo 144 della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell'IVA.

L'articolo 12: in questo caso, ad essere novellato è l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che reca il testo unico in materia doganale, con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al nuovo codice doganale dell'Unione, il regolamento n. 952 del 9 ottobre 2013. Nel dettaglio, la nuova disposizione chiarisce che i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Il comma 2 dispone che, qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è di sette anni. Mentre il comma 3 precisa che la nuova disciplina si applica alle obbligazioni doganali sorte dal 1° maggio 2016, data di applicazione del nuovo codice doganale dell'Unione.

L'articolo 13 contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento UE n. 1031/2010 che disciplina i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, con particolare riferimento al ruolo della Consob e alla possibilità, riconosciuta alle competenti autorità nazionali, di applicare sanzioni efficaci proporzionate e dissuasive qualora si sia in presenza di violazioni delle regole prescritte.

L'articolo 14, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in Senato, abroga la disposizione inserita nella legge di bilancio per il 2018, all'articolo 1, comma 1087, che prevedeva l'assegnazione di un contributo pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo. Va precisato che l'abrogazione dell'articolo 1,

comma 1087, della legge n. 205 del 2017, ha lo scopo ultimo di evitare una procedura di infrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 TFUE.

L'articolo 15, dando attuazione alla direttiva UE 2017/1564, recepisce gli obiettivi del Trattato di Marrakech, introducendo eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie, per gli utilizzi da parte delle categorie delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altra difficoltà nella lettura di testi a stampa. A questo scopo la norma, novellando l'articolo 71-*bis* della legge n. 633 del 1941, aggiunge dodici nuovi commi che sostanzialmente riprendono le previsioni della direttiva.

L'articolo 16, l'articolo di cui passiamo ad esaminare le modifiche, fa parte del Capo VI che prevede: Disposizioni di tutela della salute umana. Oggetto della norma è la disciplina delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano. Le modifiche sono intese al recepimento della direttiva UE 2017/1572 della Commissione che vede come destinatari, da un lato, gli Stati e l'Agenzia italiana del farmaco e, dall'altro, i produttori e gli importatori di medicinali, ponendo una serie di obblighi a carico dei soggetti identificati in precedenza per assicurare la conformità delle operazioni alle buone prassi di fabbricazione e l'attuazione del sistema di garanzia della qualità farmaceutica.

L'articolo 17 designa il Ministero della Salute come autorità competente in materia di dispositivi medici e come autorità designata per l'attuazione dei regolamenti, consentendo così non di rimediare ad una procedura di infrazione ma di adeguare il nostro ordinamento interno ai regolamenti UE n. 745 e n. 746 del 2017 adottati nella stessa materia. Introdotto a seguito di un emendamento durante l'esame in Commissione al Senato, l'articolo 17 è volto a modificare tre decreti legislativi: il decreto legislativo n. 46 del 1997, il decreto legislativo n. 507 del 1992 e il decreto legislativo n. 332 del 2000.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, novella il decreto legislativo n. 45 del 2014, introducendo l'articolo 1-*bis* che reca disposizioni sull'attribuzione delle responsabilità, sia in via principale sia in via sussidiaria, della sicurezza della gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi. Il tutto allo scopo di superare gli appunti mossi dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2021 avviata contro lo Stato italiano per la mancata attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. I profili di responsabilità richiesti sono tracciati nei cinque commi che costituiscono l'articolo di cui ci stiamo occupando. Il comma 1 provvede ad attribuire la responsabilità in via principale ai soggetti produttori di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi e ai soggetti titolari di autorizzazioni per attività o impianti connessi alla gestione di tali materiali. Il comma 2 dispone che, in mancanza di responsabili in via principale, è lo Stato ad esserlo in via sussidiaria; lo stesso comma individua anche i casi di esclusione della responsabilità sussidiaria dello Stato nel caso si sia di fronte al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante e la spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un Paese in cui i combustibili sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali applicabili. I commi 3 e 4 delineano la responsabilità in via sussidiaria degli Stati in caso di spedizione dei materiali radioattivi; mentre il quinto riguarda la copertura degli oneri.

Con l'articolo 19 ci troviamo di fronte ad una nuova modifica legislativa che intende definire un caso EU Pilot evitando l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Per raggiungere questo scopo la norma interviene sul decreto legislativo del 14 marzo 2014, n. 49,

adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Articolo 20. Modificata nel corso dell'esame in sede referente, la norma del disegno di legge in titolo riguarda lo smaltimento degli sfalci e delle potature, ed è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 9180/17/ENVI, concernente specifiche ed ulteriori esclusioni dalla normativa sui rifiuti, introdotte dal legislatore nazionale nell'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente), rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti. Va rilevato che l'articolo 20 reca una formulazione che contempera le esigenze del mondo agricolo con quanto rappresentato dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di precontenzioso EU Pilot 9180/17/ENVI: in particolare esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alla paglia e alle materie fecali dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche quel materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, come gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali; l'esclusione si stabilisce anche per gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane. Inoltre, si prevede che i materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura e per la produzione di biomassa con metodi che non danneggiano la salute umana.

Articolo 21. Premesso che lo scopo di questa norma è evitare una procedura di infrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE, l'articolo 21 abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che riconoscono a taluni impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili un ulteriore nuovo incentivo rispetto a quello da essi già goduto ai sensi della disciplina generale di sostegno delle fonti rinnovabili.

Articolo 22 (clausola di invarianza finanziaria). Come già accennato in apertura di discussione, l'ultimo articolo del disegno di legge di cui ci siamo occupati reca una clausola con cui viene stabilito che dall'attuazione della legge non debbano derivare conseguenze finanziarie. Tale disposizione non è valida solo per l'articolo 4 del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, a chiusura di questo intervento mi permetto di rimarcare l'importanza di questo provvedimento che, come più volte evidenziato, con modifiche apportate ad alcune norme nazionali già vigenti tende ad evitare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese, procedure che la Commissione UE è solita avviare soprattutto per il mancato recepimento di direttive europee.

[PRESIDENTE](#). È iscritta a parlare l'onorevole Occhionero. Ne ha facoltà.

[GIUSEPPINA OCCHIONERO](#) (LEU). Presidente, colleghe, colleghi, membri del Governo, la legge europea, insieme alla legge di delegazione europea che abbiamo già discusso e approvato in quest'Aula, è uno dei due principali strumenti che sono necessari per adeguare la nostra legislazione a quello che è l'indirizzo dell'Unione europea. In particolare, questo - l'abbiamo già sentito - allo scopo di evitare l'apertura o di porre rimedio, e quindi determinare la chiusura, delle procedure di infrazione che potrebbero colpire la nostra Italia.

È chiaro che non può e non deve essere un mero strumento burocratico, ma in realtà anche questo provvedimento è un modo che ci induce a riflettere su quella che dev'essere la posizione dell'Italia all'interno dell'Unione europea. È chiaro che il nostro Paese, da membro fondatore e da motore fondamentale nel processo di...

PRESIDENTE. Onorevole Occhionero, cambi il microfono. Ci provi, perché quello mi sembra veramente un po' in difficoltà.

GIUSEPPINA OCCHIONERO (LEU). Grazie. Dicevo, il nostro Paese, in realtà, da fondatore dell'Unione europea e da principale motore del processo di integrazione all'interno dell'Unione europea, nell'ultimo periodo è entrato a far parte di quelli che sono i Paesi euroscettici - il Gruppo di Visegrád per dirla con il loro nome - abbandonando così le nostre tradizionali relazioni privilegiate, in particolar modo con la Francia e con la Germania, per collocarsi all'interno di quello che è, secondo me e secondo noi, un giro di alleanze ben poco proficue per la nostra Italia. È una scelta che non solo si pone in netta contrapposizione con quella che è la nostra storia, ma che in realtà risulta anche autolesionistica, soprattutto se consideriamo la gestione dei flussi migratori, che proprio a causa dell'ostilità dei Paesi di Visegrád comportano il maggior carico di gestione solamente sull'Italia, che rimane da sola. L'Unione europea, secondo me, insieme alla questione dei migranti, è diventato il capro espiatorio che questo Governo sta usando per nascondere le proprie inadeguatezze, le proprie incapacità: una tattica che presto, come una foglia di fico messa proprio a riparare quelle che sono le incapacità del Governo, cadrà.

Certamente, noi riteniamo che comunque il modello europeo sia in crisi, che proseguire sulle ideologie di austerità non faccia bene all'Italia, che aumenti la disparità sociale e l'ostilità, la paura nei confronti del futuro, la precarietà, e che alimenti il senso di nazionalismo e di ostilità. Per cui riteniamo che questo Governo sia estremamente caratterizzato da una chiassosa rivendicazione in toni nazionalistici della sovranità dell'Italia conculcata dall'Unione europea, che poi è l'atteggiamento che fa più breccia nella gran parte della popolazione più disarmata politicamente e quindi più sensibile alla demagogia. Ebbene, questa per noi non è la giusta direzione: noi riteniamo che l'Europa debba necessariamente e presto riconquistare la propria missione, puntando nuovamente sul *welfare*, sulla costruzione di una giustizia sociale, di una crescita equilibrata e sostenibile. Questa è la missione che secondo noi l'Europa deve avere e l'Italia insieme all'Europa. Crediamo che per fare questo l'Italia debba avere un ruolo da protagonista, ma da protagonista all'interno di un insieme di alleanze proficue e produttive – costruttive - e non che ci conducano ad un isolamento assolutamente inutile e funesto per la nostra stessa Italia all'interno delle istituzioni europee.

La legge europea, come ho detto all'inizio del mio discorso, serve proprio per evitare l'apertura o per porre rimedio - e quindi chiudere - le procedure di infrazione. Voglio ricordare che lo scorso 24 gennaio l'Unione europea ha messo in mora l'Italia in altre ben 6 occasioni e le procedure di infrazione sono passate da 62 a 72. Non solo mi pare che questo Governo non voglia porre rimedio al problema dell'apertura di nuove procedure, ma in realtà non vi ponga rimedio, anzi, peggiori la situazione attraverso - per dirne una - il decreto-legge “sicurezza”, che in realtà viola ben tre direttive dell'Unione Europea: quella sull'immigrazione, le procedure, lo *status* e l'accoglienza.

Non so, vedremo anche più in là come intenderà questo Governo porre rimedio alla questione economica all'interno dell'Unione europea. Noi crediamo che comunque non sia assolutamente necessario continuare sul percorso di una stantia e inutile retorica contro l'Europa. Crediamo, come gruppo di Liberi e Uguali, che sia giusto stare accanto a chi soffre di più il prezzo di questa crisi economica, ma certo non accettiamo che questo Governo utilizzi l'Europa come una scusa, una mera scusa per non far fronte alle proprie incapacità e per cercare forse forme di assistenzialismo deboli, che in realtà sottoporrebbero poi gli strati più deboli della società, le fasce più povere, a diventare i clienti del potere politico.

Questo provvedimento, dunque, nel suo portato comunque migliora il quadro normativo dell'Italia attraverso l'adeguamento alla legislazione europea. Abbiamo cercato, anche con un emendamento,

di risolvere un contrasto tra l'Italia e l'Europa in materia ambientale, soprattutto toccando il profilo della fauna. Lo facciamo perché crediamo che sanare questo contrasto eviti l'apertura di una nuova procedura di infrazione. Se nel complesso, dunque, questo provvedimento si pone sul giusto binario di adeguamento della legislazione italiana a quella europea, resta forte comunque la nostra preoccupazione di un piglio di questo Governo troppo aggressivo nei confronti dell'Europa. Noi crediamo, invece, che sia necessario avere un atteggiamento di costruzione, che possa far contribuire l'Italia ad una svolta sociale: noi lotteremo contro ogni tipo di atteggiamento che continuerà a contrastare con quella che per noi è un'idea fondamentale, cioè un'Italia più giusta in un'Europa più sociale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Murelli. Ne ha facoltà.

ELENA MURELLI (LEGA). Presidente, la Legge europea 2018 è uno dei provvedimenti che compongono la cosiddetta sessione europea, volta a recepire gli atti normativi dell'Unione europea nell'ordinamento italiano. L'articolo 30, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevede che essa, quale provvedimento immediatamente efficace nell'ordinamento giuridico, rechi essenzialmente disposizioni che modifichino o abrogano leggi dello Stato italiano che contrastano con il diritto dell'Unione europea, che siano oggetto di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o che siano necessarie per dare altrimenti diretta attuazione del diritto dell'Unione europea e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione medesima.

Oggetto della Legge europea e quindi dei relativi lavori parlamentari non è l'intero settore normativo inciso dalle modifiche, ma singole disposizioni dell'ordinamento interno in contrasto con l'ordinamento europeo. Per quanto riguarda il numero delle procedure di infrazione, si rileva in via generale che esso sia decisamente ridotto, rimarcando peraltro che l'Italia risulta sotto la media degli Stati membri, con un numero di procedure pendenti inferiore a quello degli altri Paesi, come la Germania. In particolare, sono diminuite le procedure relative al mancato recepimento della normativa comunitaria, mentre sono lievemente aumentate le procedure connesse al non corretto recepimento, spesso in ragione della grande complessità tecnica delle normative da recepire. Il Governo però esprime ottimismo sulla futura tendenza alla riduzione del numero di infrazioni, anche perché c'è una Commissione che sta svolgendo esattamente questo compito, che è la struttura di missione per le procedure d'infrazione alla normativa UE costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che sta lavorando con ordine e velocemente, tanto che molte questioni sono state risolte attraverso il dialogo con la Commissione europea.

La Legge europea 2018 si compone di 20 articoli. Gli articoli 1 e 2 attengono rispettivamente al riconoscimento delle qualifiche professionali e alla professione dell'agente d'affari in mediazione. In particolare, all'articolo 1 sono ridefinite nozioni e procedure assai dettagliate, come, per esempio, quella di persona legalmente stabilita in uno Stato membro, per cui non occorre più che essa sia residente in quello Stato, o come, per esempio, la procedura di rilascio della tessera professionale europea, istituto previsto per le professioni di infermiere, responsabile dell'assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente immobiliare. Segnalo che l'articolo 1, comma 1, lettera d), riguarda la tessera professionale europea. In particolare, si prevede che il termine di un mese previsto per lo svolgimento della verifica da parte dell'autorità competente decorra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del precedente termine, posta per i primi adempimenti dell'autorità in una settimana dal ricevimento della domanda. Evidenzio che l'articolo 2 limita e circoscrive le ipotesi di incompatibilità dell'attività di mediazione con altre attività e professioni. Faccio presente che l'articolo 4 attiene all'annosa questione dei ritardi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, rivolto a superare la procedura di infrazione 2017/2090. La questione dell'adempimento tardivo delle obbligazioni della pubblica amministrazione nei confronti

di coloro che forniscono servizi di appaltatori è stata discussa in molte sedi e da molti anni. Questa disposizione riguarda, in particolare, solo una specifica tematica, vale a dire lo scarto temporale tra il collaudo dell'opera eseguita dall'appaltatore o la verifica di conformità dei prodotti o dei servizi forniti e l'emissione del certificato di pagamento, dalla quale decorrono i termini per eseguire il pagamento medesimo.

In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 4 riordina invece la materia delle deroghe al principio sancito dal comma 1, il quale, come regola generale, lascia al richiedente la facoltà di scelta quale misura compensativa ai fini del riconoscimento della qualifica professionale tra l'effettuare un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni oppure sostenere una prova attitudinale. L'articolo 3, invece, introdotto durante l'esame in sede referente alla Camera, differisce al 31 ottobre 2019 il termine previsto per il perfezionamento da parte delle università statali dei contratti integrativi di sede, volto a superare il contenzioso in atto nonché a prevenire l'instaurazione di un nuovo contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli *ex* lettori di lingua straniera. L'articolo 4 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo del patentino. In particolare, il comma 1, come modificato dall'esame al Senato, per quanto riguarda l'istituzione e il trasferimento di rivendite ordinarie, introduce, in luogo della produttività minima, i requisiti della distanza non inferiore a duecento metri e della popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, ed elimina di conseguenza la previsione relativa all'introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività minima per quanto riguarda l'istituzione di rivendite speciali.

Inoltre, introduce gli ulteriori requisiti - identici a quelli stabiliti per l'istituzione di rivendite ordinarie - nella distanza non inferiore a duecento metri e della popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, espungendo il riferimento a parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti a individuare e qualificare le potenzialità della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto.

L'articolo 5, invece, introdotto al Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-*bis* del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). La modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione in materia di pagamento degli appalti pubblici. Ancora ritorniamo sulla pubblica amministrazione, fatto importante, perché la procedura è allo stato del parere motivato, e afferma, più in particolare, alla disciplina in termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori, quindi stabiliamo che il pagamento debba avvenire entro 30 giorni di calendario dalla data in cui tali adempimenti si compiono. Secondo la Commissione europea, la disciplina italiana attuale di fatto consente alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare tale termine.

L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca alcune modificazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), volto ad adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento europeo, che rientra fra le iniziative proposte dalla Commissione europea nel maggio 2015 nel quadro della *Digital Single Market Strategy* al fine di migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese a beni e servizi *online*, finalizzato a vietare il fenomeno del cosiddetto *geo-blocking* ingiustificato, permettendo al consumatore di acquisire su siti di *e-commerce* in tutta Europa senza problemi nel reperire il prodotto, con disservizi, ovvero a prezzi maggiorati sul prodotto e servizio, nonché prezzi di consegna diversi.

L'articolo 7, introdotto nel corso dell'esame al Senato, delega il Governo ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che

disciplini l'utilizzo dei termini “cuoio” e “pelle” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi nel rispetto della legislazione europea del settore, armonizzati.

L'articolo 8 estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo a procedure di consegna tra Stati membri, anche i rapporti tra Italia e Regno di Norvegia e quelli tra Italia e Repubblica d'Islanda. Il mandato di arresto europeo introdotto con la decisione quadro è un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro della UE per consentire l'arresto e la consegna da parte di un altro Stato membro di un soggetto ricercato per l'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena ovvero di una misura di sicurezza. La finalità perseguita è quella di garantire agli Stati membri dell'Europa una rapida e agevole procedura di consegna dei ricercati.

L'articolo 9 interviene in materia di requisiti richiesti agli esaminatori di patenti di guida diverse da quelle degli autoveicoli, prevedendo, quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria. La proposta di modifica in esame è molto importante perché risponde alle esigenze di valorizzare le formazioni professionali di almeno una quota di dipendenti che devono abilitarsi alla funzione di esaminatore. A ben vedere, infatti, il ventennale blocco del *turnover* ha impedito al Dipartimento dei trasporti, la navigazione e gli affari generali e il personale di assumere nuovo personale per sostituire i funzionari andati in quiescenza o dimessi. L'articolo 10, introdotto a seguito di un emendamento durante l'esame in Commissione in Senato, è volta a rimediare l'apertura della procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo. In particolare, la modifica è tesa ad assegnare all'autorità di regolazione dei trasporti (ART) la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione, anche quando sussiste tra l'ENAC e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma; funge quindi da autorità terze in queste controversie.

L'articolo 11 disciplina il regime IVA applicabile al servizio di trasporto e spedizione di beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione attualmente allo stato di messa in mora; con le modifiche si esentano da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile in luogo di essere concretamente assoggettato ad imposta in dogana.

L'articolo 12, con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligatorietà doganale, rimanda per i tempi di modifica della stessa alle vigenti disposizioni dell'Unione Europea.

Ove l'obbligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale è fissato in 7 anni.

L'articolo 7 contiene disposizioni per la piena attuazione del Regolamento europeo (UE) n. 1031/2010. Lo *European Union Emissions Trading Scheme* è il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas serra finalizzato alla riduzione di tali emissioni inquinanti nell'Unione europea. Il sistema si basa sull'assegnazione di quote degli impianti produttivi caratterizzati da rilevante impatto ambientale nell'atmosfera. Dal 2013 l'assegnazione avviene a titolo oneroso attraverso piattaforme d'asta gestite da mercati regolamentati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010.

Come segnalato dal Governo nella relazione, ad oggi le aste si svolgono solo su due mercati, *European Energy Exchange*, con sede a Lipsia, e l'*Ice Futures Europe*, con sede a Londra, che si sono aggiudicati le gare d'appalto di tutte le piattaforme d'asta istituite dal Regolamento. Il numero di quote per ciascun Stato, per l'Italia è il GSE, gestore per i servizi energetici, che mette all'asta, è

determinato prevalentemente sulla base delle emissioni storiche delle installazioni rientranti nello schema e presenti sul proprio territorio nazionale. Almeno la metà dei proventi delle aste di quote per gli impianti fissi e tutti i ricavi delle aste delle quote devono essere utilizzati dagli Stati membri in azioni volte a combattere il cambiamento climatico. I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di cattura, trasporto e stoccaggio di CO₂ devono approvvigionarsi sul mercato delle quote necessarie per acquisire i permessi di emissione. Dal 3 gennaio 2018 la quota di emissione è classificata invece come strumento finanziario ai sensi delle disposizioni del pacchetto Mifid 2, direttiva europea 2014/65/UE e Regolamento (UE) n. 600/2014.

L'articolo 14, invece, introdotto nel corso dell'esame in Commissione al Senato, abroga la disposizione la quale aveva assegnato, come riportato sopra, un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo. Con comunicazione del 4 aprile 2018 la Commissione europea ha rilevato che questo era un aiuto di Stato. Successivamente è stato riconosciuto, ma, naturalmente, questo aiuto di Stato non rispetta il *de minimis*, che, ricordo, deve essere compreso nel limite dei 200 mila euro nel triennio. Ecco perché, andando direttamente ad abrogare questo articolo 1, comma 1087, si evita la procedura di infrazione.

L'articolo 15, ulteriormente modificato durante l'esame alla Camera, reca disposizioni attuative della direttiva europea (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni, compresi gli spartiti musicali, su qualsiasi supporto, anche in formato audio e in formato digitale. I beneficiari dell'eccezione sono, appunto, indipendentemente da altre forme di disabilità, persone non vedenti; con una disabilità visiva che non può essere migliorata o con una disabilità percettiva e di lettura, compresi la dislessia o qualsiasi altro disturbo dell'apprendimento; con una disabilità fisica che impedisce loro di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

L'articolo 16 dispone, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano. La direttiva europea impone che per i medicinali importati dall'estero, nonché per quelli sperimentali, il rispetto dei principi delle linee guida fissati sul territorio nazionale per la produzione dei medicinali per uso umano sia rispettato anche dagli altri Stati.

L'articolo 17, introdotto a seguito di un emendamento durante l'esame in Commissione in Senato, è volto a modificare tre decreti legislativi. In materia di dispositivi medici si prescrive, tra l'altro, che i dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio a condizione che rispondano ai requisiti ivi prescritti, siano correttamente forniti e installati, oggetto di un'adeguata manutenzione e utilizzati in conformità della loro destinazione.

Il decreto legislativo n. 507 del 1992 inerisce ai dispositivi medicali impiantabili attivi e recepisce la direttiva 90/385/CE. In materia di dispositivi medici e diagnostici in vitro si prescrive, tra l'altro, che i dispositivi possono essere immessi in commercio o messi in servizio unicamente se rispondono ai requisiti ivi prescritti.

L'articolo 18, introdotto nel corso dell'esame in sede referente alla Camera, vuole superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2018/2021, che novella il decreto legislativo n. 45 del 2014, introducendovi l'articolo 1-bis, che reca disposizioni sull'attribuzione delle responsabilità - in via sia principale sia in via sussidiaria - della sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 19 apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adottato in attuazione della direttiva europea 2012/19/UE in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. La modifica legislativa in esame intende definire il caso evitando l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

L'articolo 20, modificato nel corso dell'esame in sede referente, è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del caso EU Pilot 9180/17/ENVI, concernente ulteriori esclusioni dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale nell'articolo 185. La norma esclude dall'applicazione della parte quarta del codice dell'ambiente, in materia di rifiuti, le materie fecali, la paglia nonché l'altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, in un elenco che la norma medesima specifica avere un carattere esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature ove effettuate nell'ambito delle buone pratiche colturali.

In virtù di una proposta emendativa approvata durante l'esame in Commissione, l'esclusione si stabilisce altresì per la categoria degli sfalci e delle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico di comuni e città metropolitane, riproponendo per tale aspetto l'esclusione già prevista a legislazione vigente. Si prevede che i materiali siano utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, con metodi che non danneggiano l'ambiente e la salute umana. Questo emendamento è stato voluto dalla Lega a fronte delle segnalazioni ricevute dai nostri bravi amministratori. Quindi, la Lega in XIV Commissione è intervenuta con questa proposta emendativa, che ha escluso dalla categoria dei rifiuti speciali gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione di verde pubblico, come previsto dal testo uscito dal Senato, considerando anche gli enormi costi che le amministrazioni pubbliche avrebbero dovuto sostenere in caso fossero trattati come rifiuti speciali. Inoltre, ha sottoposto alla necessità di normare in modo più stringente il riconoscimento delle qualifiche professionali per richiedenti esteri in merito a professioni sanitarie, ottenendo la predisposizione di un emendamento approvato, che ho citato esplicitamente, illustrato all'articolo 4. Concludo, Presidente, con una considerazione positiva sul lavoro che è stato fatto in questa legge europea sia sanando provvedimenti di infrazione sia considerando il caso specifico, evitando situazioni critiche per altre attività.

Il mio appello finale è agli organi europei a non prendere ulteriori decisioni di tipo legislativo o politico e non aprire ulteriori procedure di infrazione contro l'Italia, con la *ratio* che il 26 maggio ci sono le elezioni europee e cambieremo l'equilibrio. Si andrà verso un'Europa dei popoli, più federalista e più equa.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sensi. Ne ha facoltà.

FILIPPO SENSI (PD). Presidente, signori del Governo, deputate e deputati, siamo qui in discussione sulle linee generali sulla cosiddetta legge europea. Mi permetta, Presidente, intanto di ringraziare il mio gruppo, quello del Partito Democratico, e in particolare il mio capogruppo in Commissione affari europei, Piero De Luca, per avermi dato questa opportunità di parola su questo provvedimento. Intanto il Ministro Savona “*se n'è ghiuto, e soli ci ha lasciato*”, in barba ad almeno tre o quattro leggi dello Stato e a un senso minimo di decoro e opportunità, ma tant'è. Come si dice: il mio ho provato a farlo. Hanno prevalso gli azzecagarbugli, che tanto si portano delle parti di Palazzo Chigi, e buon lavoro, avanti un altro, sotto a chi tocca.

Saluto qui il sottosegretario, già sottosegretario, titolare di un *account Twitter* dal quale sono stato bannato per lesa maestà. Ora lui ci avvisa di essere stato bannato a sua volta dai suoi uffici. Io sono stato bannato per avere osato chiedere conto in audizione, in Commissione, di un articolo apparso su un *blog* del quale egli era titolare. Si vede che agli affari europei, luogo istituzionale che dovrebbe essere esempio di confronto, mediazione e diplomazia, sottratto a permali, dispettucci e capricci, qui da noi si è sviluppata una robusta allergia al succitato confronto: non un buon viatico alla discussione che abbiamo appena avviato in Aula.

Desidero porre, tuttavia, Presidente, qui il tema di chi sia oggi il titolare del Dicastero che sovrintende e promuove questo provvedimento, perché da uno stringato riferimento nel comunicato dell'ultimo Consiglio dei ministri e dalla lettura in Aula abbiamo appreso della nomina di Savona in Consob. Peccato che ancora adesso, se andate a controllare sul sito istituzionale di Palazzo Chigi, che non è esattamente un *blog* personale o la piattaforma di una setta, Savona figura ancora come Ministro. Ration per cui torno a chiedere: di cosa stiamo discutendo e con chi in questa sede? Chi è il Ministro? Il Premier? Il Ministro degli esteri?

Siamo di fronte a un *interim* o un a mistero glorioso? Siamo in una terra di mezzo, in un “già e non ancora” o siamo di fronte all'ennesima faida intestina, cui ormai siamo mitridatizzati con questo Governo? Esiste un Ministro ombra, o quantomeno l'ombra di un Ministro degli Affari europei? Già tenuti in non cale per un anno, oggi siamo all'anonima Affari europei, all'azione parallela, alla transustanziazione. Penso che il Parlamento, gli italiani dunque, non possano tollerare oltre questa situazione. La invito, perciò, Presidente, a fare presente la nostra richiesta formale al rappresentante del Governo di sapere chi sia il Ministro, chi sia la nostra - non solo del Partito Democratico ma di tutta l'Aula - controparte, per sapere chi abbiamo di fronte, vista anche l'ineffabile situazione in cui ci siamo trovati all'inizio dei nostri lavori.

Dicevamo della legge europea: a prima vista sembra essere un classico *omnibus*, una di quelle misure che si farciscono di tutto un po' e che quindi di solito deliziano i parlamentari e disgustano i cittadini, fatte di codicilli e sottintesi, di rinvii a legislazioni vigenti e interessi vestiti. Non avendo ancora maturato - lo ammetto, Presidente, e lo dico con rispetto e pudore - l'estasi dell'emendamento, che sacrosanta prende quando si finisce qui dentro in Parlamento - è il nostro lavoro, d'altra parte, e ci sforziamo tutti di farlo con coscienza e senso di responsabilità - vorrei provare, se mi consente, a situare questo provvedimento, a porlo in quel famigerato contesto - penso qui più a Natalino Irti che a Sciascia - che possa riconnettere senso e significato della nostra attività legislativa e, se volete, provare a rimettere in circolo quel principio di rappresentanza, che spesso, anche strumentalmente, diamo per interrotto. Ration per cui la legge che oggi discutiamo - ripeto - risuona in quest'Aula per lo più ignorata da chi sta fuori da quest'Aula e, in questo intervallo, abita un paradosso, perché le scelte e le decisioni che in quest'Aula si prendono, hanno poi, come nel caso della legge in esame, un impatto diretto e concreto sulla vita minuta di chi fuori da quest'Aula vive, lavora, ama, si muove, cura, alleva e costruisce.

Parliamo infatti oggi di libera circolazione e di salute dei cittadini, di ambiente e di giustizia, di diritti e di molto altro ancora, questioni alte e centrali nella vita di ognuno di noi. Ma se rovesci il tiro e guardi a queste paginette *ex parte populi*, come dovremmo sforzarci tutti di fare e senza seguire la falsa moneta del populismo tanto in voga, allora queste stesse priorità, queste stesse urgenze potrebbero apparirci irte di insidie e trabocchetti, di diavoli e dettagli, lardellate di marchette e conflitti di interessi, di favori e aiutini, o anche solo concentrate, come potrebbe ammonirci sempre quello *zeitgeist* di cui sopra, su esotiche rarità, tristi tropici. Ma come? Noi moriamo di fame e voi - noi cioè - ve ne state lì a occuparvi dell'uso dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” - mi riferisco all'articolo 5 - o dello smaltimento degli sfalci e delle potature (mi riferisco all'articolo 17)? Avete presente tutta quella frusta retorica antieuropeista sui centimetri degli

ortaggi, mentre - come diceva il poeta - “il mondo cade a pezzi”? Spetta a noi, dunque, qui, ora, provare a mettere insieme questi pezzi, cercare di dare senso al nostro lavoro come cittadini davanti ai cittadini, come cittadini italiani ed europei davanti a cittadini italiani ed europei, sapendo che questo provvedimento che ingaggiamo, questa Europa di cui discutiamo e che tanto accalora noi qui dentro - e magari poco sempre noi lì fuori - possa essere prossima o inaccessibile, accogliente o remota, leggibile o astrusa anche grazie a noi. La stessa identica cosa assume un diverso significato “a seconda”: ecco il contesto!

Scriveva cinquant'anni fa Peter Handke “Appena scendo in strada, un pedone scende in strada; appena salgo in tram, un passeggero sale in tram”, non per scolorire i fatti in interpretazioni, diluire le cose, appunto, in giochi linguistici, ma per recuperare un po' tutti un metodo più nitido e onesto di guardare, all'Europa, per esempio, dicevamo. Che Europa è quella tratteggiata da questa legge? Un continente di *lobby* e di stecche, o una Unione che protegge e si fa carico? E guardate che in questa contrapposizione, nel suo falso movimento, sta la sfida che abbiamo davanti nei prossimi mesi. Non vi sto invitando - lo dico per suo tramite, Presidente, ai colleghi - ad affrontare questo provvedimento con uno spirito elettoralistico, in vista delle consultazioni del prossimo maggio, che pure tutti viviamo come un *Big Bang* e invece come un “*solve et coagula*”, e invece, piuttosto a sentire questo tempo che stiamo vivendo e dentro il quale ciò che stiamo esaminando può assumere un senso comune e condiviso: Europa o della perfettibilità. Capisco, è il solito problema: come rendere, non dico *appealing*, attraente e *sexy* un argomento come l'Europa, abusata lamentela che riguarda anche l'ambiente, prima almeno che arrivasse la piccola Greta a bigiare la scuola il venerdì contro il cambiamento climatico. Dici Europa e sbadigli. Un tempo funzionava così: dai per scontato, dimentichi Erasmus e Interrail, pensi a corridoi e panini rancidi, moquette, scali di aeroporto. Di recente la *newsletter* di un quotidiano, *Il Foglio*, uno di quei giornali, assieme a Radio Radicale, colpiti dai tagli scriteriati, anzi mirati come *Sniper* del Governo contro il pluralismo dell'informazione, dedicata proprio all'Europa, si è dovuta inventare un geniale “*EU Porn*” - EU come *European Union*, ovviamente - per provare a restituire colore al diafano incarnato dei temi che discutiamo.

Perché, Presidente, “sfalci” e “pellami” - articoli 5 e 17, ricordo - “farmaci” e “dogane”, non sono complotti o manine - possono anche esserlo - ma sono solo il volto quotidiano, l'aspetto comune, la normalità di questa Europa che bestemmiamo un po' negletta, della quale non ci accorgiamo quando la usiamo o attraversiamo, come fosse una periferia sconosciuta, ma di cui solo ci ricordiamo per eleggerla a capro espiatorio di tutto ciò che non ci va a genio.

Lo sporco sotto casa? È colpa dell'Europa. Lo straniero al supermercato? E di chi vuoi che sia la colpa? Dell'Europa, certo! L'aumento della tariffa? Tutta colpa dell'Europa. Uscire ai rigori? Sempre colpa dell'Europa. Ora, io non sono per l'attribuzione di colpe - non è il mio istinto -, preferisco piuttosto l'individuazione di responsabilità, che certo in sistemi complessi come i nostri spesso si sfarina, si nebulizza, si sgrana, ma che, tuttavia, risalendo e contestualizzando appunto è ancora possibile.

Detta male: il qui presente Governo è il responsabile di tanta collera, di tanta apatia, di tanta inedia europea, della *malaise* e dell'incattivimento, di questo fare brutto che ci ha portati a imputare all'Europa - neanche fosse il PD - colpevole di ogni scacco, di ogni impaccio, di ogni fallimento, dalla TAV, alla legge di bilancio, dall'immigrazione alle tasse, dal PIL al debito che grava sui nostri figli e sui figli dei nostri figli? Io non lo credo: “no”, io non credo che il Governo sia “il” responsabile di tutto ciò. Credo tuttavia che questo Governo, questa maggioranza, sia responsabile di tutto ciò, di perseguire con apparente sciatteria, ma in realtà con diuturna determinazione, la disarticolazione del progetto europeo - sì che ne è responsabile -, di appaltare alla dimensione europea l'incapacità, l'irresponsabilità, l'inefficacia che sono stati incapaci di mettere in campo in

questo anno passato al balcone di Palazzo Chigi. È responsabile, sì, di rimandare, rinviare e rimandare decisioni che ci rendono non meno sovrani, ma più credibili e attendibili agli occhi dei nostri partner - è responsabile -, di vanificare nel giro di pochi mesi un lavoro paziente e ingrato che, con fatica indicibile di cui ho avuto il privilegio di essere testimone diretto, vedeva finalmente di nuovo l'Italia al posto che gli spettava nel consenso europeo, tra i fondatori, alla guida, non arrancare e maledire in coda o peggio tra gli appestati e i pesi morti: hai voglia se ne è responsabile! Di tutto questo e per il gravame che di tutto ciò si scarica e si scaricherà ogni giorno sui cittadini, sugli italiani, su ognuno di noi, io vi ritengo responsabile: sì che vi ritengo responsabili.

Badate, che nella ferocia rivendicata - lo ha fatto il Presidente del Consiglio qualche giorno fa, chissà magari per farsi coraggio, sventurato -, nella esibita determinazione di tutto questo loro girare a vuoto, di tutta questa cerea, fragorosa vanità, c'è esattamente il problema che avete, che abbiamo, "Houston", con l'Europa, che fintanto che la tratterete come altro da noi e non come noi, come un pedone o un passeggero che facciamo finta non siamo noi, come un *bouc émissaire* al quale addossare in un meccanismo vittimario le nostre vergogne, non ne verrete a capo e questo con grave danno, nocumento e sciagura per tutti gli italiani.

Quella ferocia, la stessa della divisa usata non come segno di appartenenza ma di divisione, appunto, la stessa dell'insofferenza per i migranti, per l'altro che faccia eccezione rispetto alla banda, al clan, alla setta, alla tribù; l'intolleranza verso le mediazioni, il sindacato, i giornalisti, il Parlamento, le istituzioni; il fastidio verso l'esperienza e la competenza, la sufficienza verso il confronto, il dialogo, l'apertura; l'ostilità - sì -, l'ostilità verso le donne dell'osceno "Ddl Pillon", che per noi rappresenta un attacco ai diritti contro cui combatteremo con ogni fibra, Presidente, con tutta la passione di cui siamo capaci. Tutto ciò, dicevo, è rivelatore di una visione dell'Europa che offre risposte profondamente sbagliate a interrogativi angoscianti, che dovrebbero unirci e non dividerci, sui quali dovremmo trovare punti di contatto e convergenza, e non subire l'oltraggio, la contumelia, l'arroganza che hanno dimostrato finora. No, l'Europa non ha bisogno di ferocia - ce n'è già troppa -, ha bisogno al contrario di comprensione, ascolto e di confronto, anche animato, anche radicale, e di valutazione comune dei problemi che abbiamo davanti per provare ad offrire soluzioni efficaci, come facciamo oggi, analizzando questa direttiva, di condivisione per risolvere i miei problemi, che sono i nostri problemi, di italiani dunque di europei. Non ha bisogno di pose allo specchio, del digrignare di denti, ha bisogno, al contrario, di pazienza e disciplina, di studio sugli sfalci e i pellami, di lavoro, di fatica - che fatica, come nella vita - nelle esistenze di ognuno di noi, con chi conosciamo appena, con chi amiamo, a casa o in condominio, in strada, in piazza, qui dentro. Questo, Presidente, non solo è il Palazzo, ma vedete questa è una piazza.

Il prossimo 21 marzo, Presidente, un grande europeo, che si chiama Romano Prodi, ha invitato ognuno di noi - non solo i Democratici, ma tutti noi italiani - a sventolare fuori dalle nostre finestre il vessillo dell'Europa, la bandiera blu stellata, come simbolo di appartenenza e di identità, di mitezza e rispetto di quella unione di minoranze che siamo, di diritti e pace, di libertà e *welfare*, di accoglienza e rispetto.

Il 21 marzo non a caso, il giorno di San Benedetto, patrono dell'Europa, la cui regola suonava come un avvertimento, un monito, non solo ai suoi fratelli, ma ad ognuno di noi, oggi, qui: nessun membro della comunità - recita la regola benedettina - segua la volontà propria, che non è un'apologia del collettivismo, l'elogio dell'indistinto, la negazione delle individualità, dei talenti personali, delle caratteristiche specifiche e delle differenze; al contrario, è un invito a metterli a bilancio comune, quei talenti, quelle personalità, quei caratteri, a farne ricchezza, nutrimento e patrimonio di tutti per tutti, a non disperdere questo sforzo, questa pazienza, nel testardo capriccio della volontà. Questo si decide qui, in quest'Aula, su questa direttiva, non di scambi e favori, questo si deciderà a maggio, non se vince Salvini o Macron, ma come possiamo dare una mano, hai

bisogno di qualcosa? Come possiamo renderci utili, come possiamo aiutarci noi stessi e gli uni con gli altri.

Dieci anni fa - e mi avvio a concludere, Presidente - a Benedetto si aggiunse una giovane donna come patrona di Europa, si chiamava Edith Stein, filosofa, mistica, studiò fenomenologia, finì ad Auschwitz, dove sembrò finire l'umanità e l'Europa con essa. A Edith Stein, allieva di Husserl, era chiaro il concetto di empatia, ci lavorò da studiosa, lo levigò come una lente di Spinoza, lo fece splendere nelle tenebre dell'abisso dell'Europa. Ecco, di empatia abbiamo bisogno come il pane e la pioggia, non di ferocia - e lo dico per il suo tramite al Presidente del Consiglio -, empatia che significa proprio questo entrare in contatto prima ancora di vedere, di incontrare, di sapersi, di sentirsi dentro, insieme, risuonare dell'altro, con l'altro, con gli altri, questa vita della mente che non esenta, ma libera la fisica dei corpi e la contabilità degli ingressi e degli espatri, che non può essere l'unica aritmetica della nostra convivenza, della nostra società, della nostra civiltà e umanità. Sì, umanità: sapersi, sentirsi dentro, assieme, dunque. Di questa empatia abbiamo bisogno oggi, noi altri europei.

Quando la proclamò accanto a Benedetto, questa ragazza, Giovanni Paolo II disse: dichiarare oggi Edith Stein compatrona d'Europa significa porre sull'orizzonte del vecchio continente un vessillo di rispetto, di tolleranza, di accoglienza, che invita uomini e donne a comprendersi e ad accettarsi al di là delle diversità etniche, culturali e religiose, comprendersi e accettarsi, oltre le barriere, i muri e le frontiere, scendendo dentro di noi, facendo i conti con chi siamo per noi e per gli altri, per noi come altri, mentre come pedoni e passeggeri decidiamo di sfalci e pellami, articolo 5, articolo 17, emendiamo testi e contesti, cerchiamo di fare il nostro dovere in Italia, che è in Europa (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Battilocchio. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO BATTILOCCHIO (FI). Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, dopo la legge di delegazione europea, ci troviamo ora a discutere di un altro provvedimento, che mira ad adeguare il nostro ordinamento alla normativa europea: la legge europea 2018, approvata in prima lettura al Senato e che ha subito, nel corso dell'esame alla Camera, ulteriori modifiche; un provvedimento volto a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa europea e a sanare le procedure di infrazione, coerentemente con la cornice generale prevista dalla legge n. 234 del 2012.

Come sempre, il provvedimento all'esame si configura come un articolato complesso, un disegno di legge *omnibus*, contenente temi molto eterogenei: è stato ricordato, si va dalla libera circolazione di persone, servizi e merci, alla giustizia, alla sicurezza, ai trasporti, alla tutela della salute umana e al diritto d'autore, dalle questioni ambientali ed energetiche, tra cui rilevano quelle connesse alle quote di emissione dei gas ad effetto serra, fino al regime dell'IVA, alla fiscalità e ai diritti doganali.

Tra le numerose disposizioni, sottolineo l'importanza di alcune di queste, relative al compiuto adeguamento ed al corretto recepimento di due direttive: una concernente le migliori procedure di fabbricazione dei medicinali ad uso umano, di cui all'articolo 16, e l'altra dà rilevante valore sociale in tema di limitazioni del diritto d'autore a beneficio delle persone non vedenti, in attuazione del Trattato di Marrakech, di cui all'articolo 15.

Così come particolarmente apprezzabile è la disposizione concernente l'attuazione di un accordo internazionale tra l'Italia ed il Regno di Norvegia ed Islanda in materia di mandato di arresto europeo, di cui all'articolo 8.

Vorrei soffermarmi anche su un'altra disposizione, che merita una particolare attenzione nell'esercizio della delega da parte del Governo in sede di attuazione, in quanto non si tratta solo di adeguare alcune norme, ma di regolamentare e riordinare l'intera materia: mi riferisco ad un tema che tocca uno dei nostri settori produttivi di qualità, il comparto cuoio e pelli, perché è prevista una delega generale. Io ho presentato come primo firmatario un ordine del giorno ed invito il Governo, fin da ora, a valutare con attenzione questo ordine del giorno, che mira a tutelare ovviamente i consumatori, ma anche le imprese operanti in questo settore così importante, e ovviamente l'obiettivo è anche quello di fare in modo che non si abbassino gli standard di qualità in quello che, ripeto, è uno dei nostri ambiti di eccellenza.

Però, al netto delle considerazioni relative a disposizioni specifiche, quantunque importanti, del provvedimento che ci accingiamo ad approvare, vorrei svolgere un breve ragionamento più generale e che riguarda come il nostro Paese si dispone nei confronti della normativa europea, sia nella sua fase ascendente, che discendente.

La legge europea non può costituire un mero atto burocratico da espletare al solo fine di evitare contenziosi o sanare irregolarità. Il passaggio in Parlamento non può in nessun modo essere considerato un adempimento d'ufficio, ma un momento di riflessione e di valutazione per il bene del nostro Paese, in quanto la legislazione europea influisce direttamente sulla vita quotidiana di tutti noi. L'Europa tante volte ci offre indirizzi per migliorare la nostra normativa, ma troppo spesso interviene senza considerare le specificità del nostro Stato, le nostre caratteristiche, i nostri usi e le nostre tipicità. Io ritengo, però, che la tecnocrazia vada combattuta attraverso il contraddittorio. L'impatto che questi provvedimenti avranno sulla nostra legislazione è notevole: solo apparentemente si tratta di procedure di mero adeguamento tecnico, che a volte si presentano come modifiche cavillose imposte dalla burocrazia, finendo anche per appesantire obblighi, vincoli ed oneri a carico delle nostre imprese.

Questa riflessione complessiva mi spinge, inoltre, anche sulla base della mia pregressa esperienza al Parlamento europeo, a condividere con i colleghi una riflessione su una realtà consolidatasi nel tempo, ossia la difficoltà ad incidere, da parte del nostro Paese, nella cosiddetta fase ascendente del processo normativo europeo, al momento della formazione delle direttive e dei regolamenti, ossia quando inizia la discussione che porterà poi alla redazione di atti che solo successivamente verranno approvati; una fase che spesso ha visto una presenza ed una incidenza italiana molto scarse rispetto ad altri Paesi membri. Sarebbe necessario, per tentare di recuperare questo *gap*, potenziare strutture e finanziamenti del Dipartimento degli affari europei, che, tra l'altro, in questa fase è particolarmente affannato in quanto privo del Ministro di riferimento.

Va rilevata una cronica fatica del sistema Italia nella fase in cui si impostano i negoziati per l'approvazione di direttive e regolamenti. Per i regolamenti, tali carenze diventano ancora più cruciali, in quanto non richiedono un loro recepimento e, dunque, in massima parte risulteranno direttamente vincolanti per gli Stati membri.

E ciò non va ascritto a demeriti dei nostri diplomatici o a particolari assi mitteleuropei ostili al nostro Paese, ma la ragione va, secondo me, ricondotta alla mancanza o all'insufficienza di un coordinamento fra le varie amministrazioni di Governo e le decisioni politiche dell'Esecutivo, il quale dovrebbe fornire indicazioni univoche e non contraddittorie. Una cattiva prassi non certo attribuibile a questo Governo, ma un *modus operandi* storico del nostro sistema Italia che ha fatto perdere al nostro Paese, appunto, nel tempo treni e opportunità.

Noi siamo e rimaniamo a favore di un'Europa che abbiamo fortemente contribuito a costruire. Siamo - e lo dobbiamo dire con orgoglio - uno dei sei Paesi che ha dato il via, a poche centinaia di

metri da quest'Aula, a quei Trattati di Roma che hanno dato il via a questo sogno europeo che oggi è una solida realtà. Settant'anni di pace riconosciuti e suggellati anche dal premio Nobel del 2012.

Ma siamo anche consapevoli della necessità di una profonda revisione dei meccanismi e degli approcci dell'Unione, perché occuparsi dell'Europa significa anche occuparsi dei limiti e dei difetti della costruzione europea e di quel processo di armonizzazione che, evidentemente, ha avuto nei decenni molte criticità. Un'Europa che troppo spesso - è stato ricordato - anche a causa di una comunicazione fallace e di un blocco nord-europeo che si è allargato, anche perché ha avuto campo libero, è stata percepita come lontana, come distante, come un'entità troppo spesso senz'anima e senza cuore, caratterizzata più da una burocrazia autoreferenziale troppo appassionata a imporre ricette algebriche e regole anziché proiettata a lanciare un reale sforzo teso a promuovere politiche volte a creare un *idem sentire* per mezzo miliardo di cittadini.

Servono sicuramente meno burocrazia, meno paletti, meno uscite infelici di commissari, troppo legati alle dinamiche interne dei loro Paesi, a volte piccolissimi, e meno proclami monotematici su austerità dei conti, algoritmi e lezioni ai vari Stati. Servono, invece, misure e risorse adeguate nell'ambito del bilancio UE in favore di investimenti a livello europeo per aumentare competitività e sviluppo, con la previsione di un accesso alle risorse che superi l'approccio meramente punitivo. Sono indispensabili misure per dare maggiori opportunità ai talenti, alle competenze e a ridurre la crescente disoccupazione, in particolare dei giovani europei.

Le nuove sfide che l'Europa sta per affrontare sono sicuramente dirimenti per la sua stessa sopravvivenza e non possono essere sottovalutate: globalizzazione, innovazione digitale, nuova rivoluzione industriale, immigrazione, lotta al terrorismo, cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente. L'Europa può e deve farcela ma deve cambiare marcia: ridare fiducia ai suoi cittadini e nuovo slancio alle sue stesse istituzioni, che dovrebbero essere caratterizzate da una maggiore democrazia a scapito di un'architettura attuale piuttosto elitaria che potrebbe essere superata anche mediante l'attribuzione di una funzione più propriamente legislativa al Parlamento europeo, in quanto unica tra le istituzioni comunitarie legittimata dal voto diretto dei cittadini. Il Presidente del Parlamento europeo, Tajani, ha lavorato molto in questa direzione e ci auguriamo che nella prossima legislatura a Bruxelles questo percorso possa continuare e il nostro Paese, proprio come nel 1957, deve essere tra i protagonisti di questa avventura 3.0. È necessario, *summit* dopo *summit*, settimana dopo settimana, far valere le ragioni del nostro Paese nel contesto europeo con la necessaria fermezza, con l'imprescindibile diplomazia e con la credibilità e l'esperienza che è assolutamente basilare in questi contesti.

Facciamo in modo che la discussione sulla legge europea, pertanto, non venga svolta da quest'Aula come uno stanco rituale per l'approvazione di un testo già licenziato dal Senato che, a sua volta, ha preso atto di una precedente impostazione del precedente Governo ma, al contrario, sia un momento per definire insieme le linee guida dell'azione, almeno per quello che riguarda le procedure di nostra competenza, per il futuro del nostro rapporto con l'Europa, avendo a mente una *long term strategy* che vada oltre gli schieramenti e le contingenze.

In questo dibattito siamo pronti a dare il nostro contributo propositivo e la nostra collaborazione conseguente, ma vorrei segnalare che nel merito del provvedimento all'esame ci rammarichiamo del fatto che la maggioranza di Governo, nel corso dell'esame in sede referente, non abbia accolto nessuna delle proposte emendative di Forza Italia, alcune delle quali sicuramente migliorative del testo. Ripresenteremo alcuni nostri emendamenti specifici e mirati su cui ci auguriamo si possa ulteriormente ragionare nel merito senza posizioni pregiudiziali.

In conclusione, Forza Italia ritiene questo provvedimento, unitamente alla legge di delegazione europea, uno strumento normativo di estrema importanza con particolare riguardo all'esigenza di sanare le procedure di infrazione aperte ma, soprattutto, di chiudere con celerità i casi di precontenzioso. Auspichiamo, tuttavia, che per il futuro si possa adottare un atteggiamento più attivo, finalizzato a prevenire infrazioni, soprattutto quelle che hanno particolare impatto per i cittadini e per le imprese. Auspichiamo, inoltre, un maggiore equilibrio tra le diverse fasi che caratterizzano i rapporti fra l'Italia e l'Unione europea e una maggiore autorevolezza nel difendere i nostri interessi in Europa.

Vorremmo, dunque, che la prossima legge europea rappresentasse un momento importante in cui il Parlamento nazionale, non sottomettendosi alle istituzioni comunitarie, possa compiere una seria verifica dell'incorporazione nel diritto nazionale della legislazione europea. Sappiamo che il Trattato di Lisbona ha conferito ai Parlamenti nazionali l'importante facoltà di intervenire sui profili della proporzionalità e della sussidiarietà, una concreta opportunità di coinvolgimento e di potenziale interazione.

Mi preme, infine, segnalare che proprio in tale direzione, sul rafforzamento delle prerogative parlamentari in materia di politiche UE, è particolarmente utile e urgente il lavoro che il Presidente e noi componenti della Commissione politiche dell'Unione europea stiamo portando avanti nell'ambito di una revisione delle procedure parlamentari e del Regolamento della Camera al fine di poter introdurre una serie di innovazioni davvero importanti. Quindi, prevediamo la possibilità di avere una sessione europea dei nostri lavori, prevediamo una nuova centralità strategica della Commissione XIV per tutte le procedure su atti aventi interesse comunitario, prevediamo ulteriori possibilità di controllo e di iniziativa dei singoli deputati sulle istituzioni comunitarie alla stregua di simili prassi esistenti in altri Paesi dell'Unione.

Credo, quindi, in conclusione che sia davvero necessario e utile un potenziamento sia del Dipartimento per le politiche europee sia delle competenze da attribuire alla Commissione politiche dell'Unione europea. Ciò costituirebbe un decisivo passo avanti in direzione di una più decisiva presenza italiana nella formazione del diritto europeo nella sua fase ascendente, a beneficio anche della fase successiva di recepimento della normativa comunitaria.

Noi siamo pronti con spirito propositivo e collaborativo a fare in questa direzione la nostra parte grazie (*Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Montaruli. Ne ha facoltà.

AUGUSTA MONTARULI (FDI). Grazie, Presidente. Eh sì, è avvincente il disegno di legge europea al di là delle battute e dell'ironia che l'hanno introdotta in quest'Aula stamattina. È avvincente, arrivando alla serietà, per quello che non dice. Cinque anni fa, quando l'Italia veniva coinvolta nella procedura di infrazione 2014/2143, in Italia fallivano 54 imprese al giorno, 2 imprese all'ora. Il 30 per cento di queste imprese fallivano a causa dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione. C'è poco di avvincente in questo: c'è tanto dramma concreto. La gran parte dei mancati e dei ritardi nei pagamenti, dei tributi da parte delle aziende, le cosiddette cartelle di Equitalia famose e dietro cui tutti noi ci strappiamo i capelli, erano dovuti all'inadempimento da parte della pubblica amministrazione. E così imprese chiuse, imprenditori falliti, mancati posti di lavoro, disoccupazione, tributi non pagati, debiti, talvolta anche imprenditori suicidati. Nei primi mesi del 2018, il 79 per cento delle imprese solo nel settore delle costruzioni, ancora nel 2018, ha subito un ritardo nel pagamento da parte della pubblica amministrazione. Lo voglio ricordare: oggi il termine è trenta giorni, sessanta in presenza di fatti eccezionali e nel comparto della sanità, eppure la media ancora l'anno scorso era di 168 giorni di ritardo, oltre cinque mesi anziché il mese previsto.

Si calcola che si tratta di 31 miliardi di debito della pubblica amministrazione da pagare alle imprese. Nel 2017 e nel 2018 oltre il 62 per cento era di enti pubblici. Non vi sono stati scrupoli a scrivere nel disegno di legge europea le penali verso il mondo dell'imprenditoria che non adempie, giusto, ma si è toccato solo parzialmente il problema perché, invece, nei confronti della pubblica amministrazione non si è introdotto alcun tipo di correttivo, non si è pensato a un sistema di compensazione, non si è pensato a un sistema per il quale la pubblica amministrazione restituisse il maltolto alle tante imprese e al tessuto produttivo fallito non per inadempienza propria ma per inadempienza altrui, quella dello Stato. Vi devo ricordare che questa cosa non mi stupisce più di tanto perché i Ministeri, i vostri Ministeri, sono per il 98 per cento inadempienti nei confronti dei loro fornitori a causa di ritardi nei pagamenti. La crisi che noi tutti chiamiamo, noi tutti evochiamo e che molto spesso nelle campagne elettorali richiamiamo, che cerchiamo sempre di affrontare, è stata causata in parte dalla pubblica amministrazione.

E proprio perché viene dal pubblico, che dovrebbe dare l'esempio, è ancor più odiosa rispetto a tante altre motivazioni che avevano dato luogo e danno luogo ogni giorno a questa lotta all'interno del mercato e dell'economia. Insomma nel disegno di legge europea non si guarda in maniera complessiva al problema dei ritardi della pubblica amministrazione, nonostante vi sia stata una procedura di infrazione che si somma a quella che giustamente è stata toccata invece in modo parziale in tale disegno di legge: non abbiamo, non leggiamo nel provvedimento nulla di concreto rispetto al nostro tessuto produttivo per far rispettare i pagamenti e, quindi, per portare rispetto a chi non grava di un centesimo sul pubblico ma aspetta dal pubblico i centesimi dei lavori forniti e completati. Dietro a questa mancanza c'è mancanza di rispetto per chi produce, per chi offre lavoro, per chi è tessuto produttivo, per chi non grava ma dà risorse, per chi rafforza il nostro territorio, per chi tutti noi diciamo di voler difendere davanti alle ristrettezze dell'Unione europea ma nei confronti dei quali in questo specifico caso l'Unione europea si è certamente comportata meglio di noi stessi, perché l'Unione Europea ha fatto bene a punirci, ha fatto bene ad avviare una procedura di infrazione perché il problema dei mancati pagamenti da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei privati è un problema che ancora adesso, nonostante la procedura di infrazione, ancora adesso, nonostante si sia obbligati a deliberare il disegno di legge, ancora adesso non andiamo ad affrontare. Lo dicevo prima: probabilmente la motivazione sta nel fatto banale che proprio i Ministeri sono i principali inadempienti. È ora di intervenire in maniera seria e noi siamo preoccupati per l'andamento economico dell'Italia, fortemente preoccupati. Tante volte diciamo che l'economia non va bene a causa dell'Unione europea ed è vero: vincoli sempre più stringenti, che limano le nostre capacità soprattutto artigianali, ci sono e noi dobbiamo cercare di limitarli nella maniera più intelligente possibile ma, mentre non ci occupiamo di pubblica amministrazione e privati che producono, la prossima settimana arriva in quest'Aula il reddito di cittadinanza e, ancora una volta, non diamo una risposta al settore produttivo, a coloro che, ho detto prima, non pesano un euro sulla collettività e che rischiano di diventare i nuovi poveri che chiederanno probabilmente il reddito di cittadinanza ma non è quella la risposta che vanno cercando. Chiedono soltanto rispetto e, se la pubblica amministrazione avesse fino ad oggi fatto la sua parte, non c'era bisogno di misure d'emergenza come quelle che voi vi accingete ad approvare.

Mentre le imprese, quelle vere però, facevano la fame, nel bilancio 2018 approvato con la legge 27 dicembre 2017, venivano stanziati tre bei milioncini di euro per il fantomatico Istituto Italiano per l'Asia ed il Mediterraneo, per la digitalizzazione, per un progetto, per carità, auspicabile di sostenimento del *made in Italy*: peccato tre milioni di euro; mentre le nostre imprese ancora ci chiedevano i soldi della pubblica amministrazione, nel 2017 - e quindi richiamo le responsabilità del precedente Governo - si stanziavano 3 milioni di euro, 1 milione di euro l'anno, per un istituto di cui credo nessuno di noi conosca, forse la storia, ma non quello che fa. Infatti, basta accendere il telefonino e andare su Internet, per vedere che il sito Internet è chiuso, l'Istituto è sparito e la grande attività per cui questi 3 milioni di euro dovevano essere di supporto, non di mantenimento, è sparita

nell'etere, magicamente. Ohibò, sarà mica perché qualcuno dall'Unione europea, se non ce n'eravamo accorti noi, ha detto che quei soldini lì erano un finanziamento diretto che non poteva essere stanziato? Un aiuto di Stato? Ce ne fossero di aiuti di Stato per le imprese che soffrono, quelle vere, che producono; e invece un aiuto di Stato abbiamo avuto nei confronti di un ente di cui non sappiamo né arte né parte. E in questa legge europea - devo dire - si dà seguito al richiamo dell'Unione europea, e finalmente si dice al Governo precedente: ragazzi, avete fatto una cosa che non si poteva fare, quei 3 milioni non dovevano essere stanziati, e dimenticatevi l'Istituto Italiano per l'Asia e il Mediterraneo, semmai al di là della sigla ci fosse stata qualche attività meritoria da sostenere.

E scusatemi, permettetemelo, di ricordare le parole del, non dico compianto, ma ex senatore Esposito, bandiera del Partito Democratico, che disse all'epoca – ma lo cito solo per affetto, visto che è piemontese quanto me – che era una “marchetta” necessaria ad avere i voti in una manovra. Ecco, salutiamo la “marchetta”, tanti baci e saluti alla “marchetta”, perché questa “marchetta” era un aiuto di Stato non ammissibile e che oggi viene cancellato, ma comunque per il quale abbiamo fatto una figura barbina davanti all'Europa. Perché vedete, questa legge europea, alla fine - se c'è qualcosa di concreto, al di là dello snocciolamento dei singoli articoli che abbiamo tutti ben letto nei nostri ruoli istituzionali, paventando la nostra capacità oratoria in questa bellissima Aula -, è che ci dà lo specchio, la visione di tutti i nostri errori. Perché abbiamo uno Stato che, da una parte, non paga, che davanti alle imprese che producono, alle imprese che soffrono, le mette in crisi grazie ai suoi ritardi dei pagamenti; e davanti ad un ente che non aveva alcun senso e che non poteva essere finanziato, venivano invece stanziati 3 milioni di euro. Direte: spiccioli, però sintomatici di una certa pratica che dovrebbe essere abolita in questo Stato.

Ve lo dico perché io ho sentito – com'era l'introduzione? Avvincente – con avvincente passione tutti, tutti i vostri interventi. Ma, permettetelo, che anche nelle cose più piccole, mica crederemo che dietro alla diversa nomenclatura di cuoio e pellami ci sia un problema di sintassi da sottoporre all'Accademia della Crusca? Eh no, non c'è quello, cari amici del PD, c'è ben altro: c'è il divieto di porre l'obbligo di derivazione della nostra merce, un divieto che ci pone l'Europa; un divieto ingiusto perché, dietro quel cuoio, quel pellame che è stato oggetto di ironia, ci sono aziende, artigiani, che nel nostro Stato producono, ci lavorano, mantengono famiglie, figli, mandano i figli a scuola. Chiaro? Dietro quella nomenclatura, dietro quell'articolo che pare sia soltanto un problema di come chiamare il cuoio, le pellicce e il pellame, ci sono famiglie che mangiano, e a cui l'Europa ci dice che il loro prodotto non dev'essere obbligato a tenere l'etichetta “made in Italy”, e che il prodotto simile, ma non uguale a loro, non è obbligato ad indicare il Paese di provenienza. E, quindi, in quella quisquilia, in quell'articolo che sembra quasi un gioco di parole, come se stessimo giocando ad un gioco di ruolo, c'è molto di più. Non è un gioco in scatola: ne va di un pezzo della nostra economia.

Ed è qui che avrei voluto sentire un pochino di orgoglio: perché, vedete, se andate a contattare, a chiamare, a interrogare il pedone tanto amato dai miei amici del PD, pure quel pedone vi dirà che è ingiusto che il nostro mondo produttivo sia messo così in ginocchio: che sia per la mancata etichetta del *made in Italy*, che è una certificazione della qualità, dell'artigianalità, della produttività del nostro territorio, del valore aggiunto dell'Italia nel mondo, del genio italiano nel mondo, o che sia un imprenditore che non ha ricevuto i soldi dalla pubblica amministrazione e che in questa legge non trova alcuna risposta ai propri debiti provocati da questo Stato (*Applausi dei deputati del gruppo Fratelli d'Italia*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche - A.C. [1432-A](#))

[PRESIDENTE](#). Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Battelli.

[SERGIO BATTELLI](#), *Relatore*. Presidente, giusto al volo. Intanto ringrazio i colleghi per gli interventi che ho sentito durante la discussione. Io ci tengo solo a precisare che la legge europea è una legge che nasce, che serve per sanare delle infrazioni e dei casi di EU Pilot, è una legge fondamentale che comunque va a sanare i problemi che sono nati da scelte fatte da Governi che ci hanno preceduto. Quindi, la volontà di questo Governo è sicuramente di andare a sanare il più possibile quelli che sono casi di contenzioso aperti, quindi di infrazioni e di Pilot; però, ripeto, questo non è un decreto, non è un provvedimento che nasce per altre finalità, quindi l'obiettivo di questa legge è sanare le infrazioni. Quello stiamo facendo, quello stiamo cercando di fare. Io, peraltro, mi riservo la discussione di domani per magari parlare più di tematiche precise riguardo a quelli che saranno sicuramente gli emendamenti, quindi io rimando a domani la discussione.

[PRESIDENTE](#). Onorevole Battelli, non vorrei... Ma domani lei può dare solo i pareri, quindi... Abbiamo comunque molto apprezzato il suo intervento, avvincente, di introduzione.

Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo, signor sottosegretario. No, bene, non intende replicare.

Il seguito del dibattito è, quindi, rinviato ad altra seduta.

Omissis

La seduta termina alle 21,55.